

Art.X

Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà all'altra il compimento delle procedure richieste dalla sua legislazione nazionale per l'approvazione del presente Accordo, che entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica.

Art. XI

Il presente Accordo avrà una durata di tre anni. Si rinnoverà automaticamente per periodi uguali a meno che una delle Parti non manifesti all'altra la volontà di denunciare l'Accordo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data in cui si desidera dargli fine.

Il presente termine non influenzerà i programmi ed i progetti in corso di esecuzione, a meno che le Parti contraenti non stabiliscano il contrario.

Fatto a Roma il 18 Aprile 1991, in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CILE

